

Codice A1604B

D.D. 10 novembre 2022, n. 618

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile - codice univoco TO-P-06011 - ubicato nel Comune di Pancalieri (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).
Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile - codice univoco TO-P-06011 - ubicato nel Comune di Pancalieri (TO) e gestito dalla Società...



ATTO DD 618/A1604B/2022

DEL 10/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile - codice univoco TO-P-06011 - ubicato nel Comune di Pancalieri (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.). Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile - codice univoco TO-P-06011 - ubicato nel Comune di Pancalieri (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pancalieri (TO) nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 25/7/2022, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 146 del 22/7/2022 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. del pozzo potabile - codice univoco TO-P-06011 - situato nel medesimo Comune di Pancalieri - dati catastali di ubicazione dell’opera: foglio di mappa n. 18, mappale n. 121.

L’area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.

Il territorio comunale di Pancalieri è caratterizzato da un vasto settore di pianura che non presenta evidenti discontinuità morfologiche, tuttavia all’interno del territorio possono distinguersi due differenti superfici: la piana correlata all’attuale dinamica del torrente Pellice e l’altra, sospesa di alcuni metri rispetto alla prima, che corrisponde al terrazzo fluvio-glaciale rissiano, in cui si imposta il pozzo in esame, ubicato nel settore centrale del territorio comunale, a Ovest del concentrico, a una quota altimetrica di circa 245 metri s.l.m..

Secondo la cartografia geologica comunale contenuta nella documentazione a corredo dell’istanza, il pozzo si imposta nell’ambito dei “*Depositi fluviali rissiani, costituiti da terreni ghiaioso sabbiosi*”

o sabbioso limosi con copertura di paleosuolo limoso argilloso di colore bruno rossastro, sospesi fino ad una decina di metri sulle alluvioni medio recenti riconducibili al Pleistocene medio-superiore". Consultando la stratigrafia del pozzo è possibile caratterizzare la litostratigrafia sito specifica del sottosuolo attraversato: per i primi 70 metri di profondità si rinvencono depositi alluvionali di natura prevalentemente ghiaiosa (depositi fluviali e fluvio-glaciali rissiani), di seguito passanti a livelli fini argilloso-limosi con intercalazioni ghiaioso-sabbiose. In funzione delle caratteristiche litologiche, strutturali e di permeabilità relativa, nell'area possono essere distinti due diversi complessi idrogeologici:

- depositi fluviali rissiani - riferibili al Pleistocene medio superiore - che rappresentano l'acquifero superficiale della pianura e sono contraddistinti da permeabilità da alta (livello ghiaioso-sabbioso) a scarsa (in corrispondenza dei limi sabbiosi);
- alternanze di sedimenti ghiaioso-sabbiosi con termini argillosi in facies villafranchiana (Pleistocene medio superiore), caratterizzati dalla presenza di falde in pressione nei depositi grossolani confinate dai livelli fini, che fungono da setti impermeabili.

Nell'area in cui è localizzato il pozzo, il territorio - a prato e di proprietà del gestore S.M.A.T. S.p.A. - è delimitato verso l'esterno tramite recinzione; all'interno dell'area recintata, di forma poligonale, sono presenti - oltre alla captazione pozzo, protetta in superficie da un locale tecnico dedicato - le infrastrutture idrauliche per il collegamento delle acque emunte in rete e un serbatoio idrico a torre, ad oggi dismesso e utilizzato per la posa di antenne. Il pozzo è profondo 124 metri dal piano-campagna, filtra tra -74,8 e -94,5 metri e tra -106 e -110,6 metri e ha una portata di esercizio di 20 l/s.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza del pozzo, la base dell'acquifero superficiale si colloca a una quota di circa 193 metri s.l.m., ovvero a -52 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, il pozzo risulta a norma, dal momento che filtra esclusivamente gli orizzonti acquiferi profondi e si attesta con il fondo foro nel complesso villafranchiano.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero superficiale sono state analizzate le informazioni disponibili, fornite da Acea Pinerolese, relative al monitoraggio in continuo dei dati di portata e abbassamento della falda registrati nel pozzo in esame.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* e calcolata utilizzando il software a elementi finiti FEFLOW v. 6.0 - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 20 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell'acquifero captato, valutato con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002). La simulazione è stata effettuata, cautelativamente, in regime stazionario e l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale, definita tenendo conto delle condizioni locali in modo da considerare l'areale attualmente già recintato, per una superficie di 878,962 metri quadrati; all'interno di tale zona è presente un serbatoio idrico a torre, ad oggi dismesso e utilizzato per la posa di antenne, il cui accesso è consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo e che non rappresenta un centro di pericolo nei confronti delle acque sotterranee;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 6.542,971 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 11.719,455 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Tavola 8 – COMUNE DI PANCALIERI - Definizione aree di salvaguardia su cartografia catastale - scala 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia ricade in un contesto territoriale agricolo e per tale motivo è stato redatto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Le zone di rispetto, ristretta e allargata, sono attraversate da tratti di viabilità che, tuttavia, non rappresentano una fonte di potenziale pericolo poiché le sedi stradali sono interamente asfaltate e possiedono sistemi di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche che impediscono ristagni in superficie. La zona di tutela assoluta ricade, invece, all'interno di un'area recintata gestita da S.M.A.T. S.p.A. in cui sono presenti prati non oggetto di concimazione/diserberio chimico.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *“Torinese”*, con nota in data 18/10/2021, ha trasmesso al Comune di Pancalieri (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile - codice univoco TO-P-06011 - ubicato nel medesimo Comune di Pancalieri e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Pancalieri (TO), interessato dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 19/11/2021, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- gli spandimenti di concimi, fertilizzanti e pesticidi dovranno essere effettuati seguendo le indicazioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e allegato alla documentazione presentata, predisposto tenendo conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee; per quanto riguarda lo stesso Piano occorre garantirne l'applicazione, la sottoscrizione e la trasmissione, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia;
- in relazione alla presenza di infrastrutture viarie, è necessario prevedere la manutenzione costante dei sistemi di deflusso delle acque al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque piovane o dovute a sversamenti accidentali; dovrà altresì essere assicurata la costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato,

il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

Con nota in data 15/12/2021, l'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza - ha segnalato alcune osservazioni in merito alla presenza di edifici in prossimità della captazione per i quali occorre escludere che siano dotati di sistemi di smaltimento dei reflui tramite vasche Imhoff e condotte disperdenti e in relazione all'attribuzione del grado di vulnerabilità.

La S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 25/3/2022, ha trasmesso una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'ASL TO5 sopra riportato, integrando la documentazione in precedenza trasmessa. In particolare, per quanto riguarda l'edificio più prossimo al pozzo, posto ad una distanza di circa 158 metri, ha evidenziato che il fabbricato risulta collocato esternamente all'area di salvaguardia proposta; per quanto concerne, invece, la valutazione del grado della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero interessato ha sottolineato che il pozzo in esame capta esclusivamente l'acquifero profondo e che, per determinarla, è stato utilizzato il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. che, sulla base dei dati utilizzati, ha dato risultati ritenuti affidabili in considerazione delle condizioni idrogeologiche locali.

Dato atto che le attività di autorizzazione e controllo degli scarichi da civile abitazione e assimilati rientrano tra le competenze amministrative delle autorità comunali.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, nei quali si alternano a rotazione cereali autunno vernini (grano e orzo) e colture a ciclo primaverile-estivo (mais e soia), con un'importante presenza di coltivazioni estensive di piante officinali (menta e camomilla). Tale proposta, che contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato, indica che i terreni agrari delle zone di rispetto ristretta e allargata siano ascrivibili alla Classe 4, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa e da una capacità protettiva dei suoli moderatamente alta; i terreni appartenenti alla Classe 4 hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammesse sulle colture presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32, in data 11/8/2022.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Accertato che il pozzo potabile - codice univoco TO-P-06011 - ubicato nel Comune di Pancalieri (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., risulta inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2/12/2010.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale

15/R/2006 recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii..

Atteso che l’area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell’area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull’aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell’ARPA e dell’ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell’opera di presa e dell’edificio contenente il pozzo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento;
- l’eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all’interno dell’area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all’interno dell’area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell’Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d’uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull’area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 18/10/2021, con la quale è stata trasmessa al Comune di Pancalieri (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile - codice univoco TO-P-06011 - ubicato nel medesimo Comune di Pancalieri e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 19/11/2021 - prot. n. 00105274;

vista la nota dell'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - in data 15/12/2021 - prot. n. 59504;

vista la nota della S.M.A.T. S.p.A., in data 25/3/2022, con la quale è stata trasmessa una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'ASL TO5 sopra riportato, integrando la documentazione in precedenza trasmessa;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" n. 146, in data 22/7/2022, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 25/7/2022 - prot. n. 0002504/2022, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/1/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/2/2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia

delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7" .;

determina

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile - codice univoco TO-P-06011 - ubicato nel Comune di Pancalieri (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 8 – COMUNE DI PANCALIERI - Definizione aree di salvaguardia su cartografia catastale - scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 20 l/s - portata massima di esercizio prelevata in maniera continua dal pozzo; la simulazione è stata effettuata, cautelativamente, in regime stazionario.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati

dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti *fosfatici*, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica). La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia dovrà essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18/10/2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26/5/2014 e dei suoi allegati. Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE. In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in eventuali aree a particolare destinazione funzionale, quali le aree verdi private e pubbliche e le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.


- d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pancalieri (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pancalieri - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Pancalieri, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



● Pozzo Pancalieri
 codice univoco TO-P-06011
 Coord. WGS84/UTM 32N: 387763 E; 4965048 N

➔ Direzione di flusso della falda idrica profonda

■ Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

■ Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 gg)

■ Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 180 gg)

■ Fogli (C.T. Comune di Pancalieri)

■ Particelle (C.T. Comune di Pancalieri)

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA – ZTA

| Comune - C. T. | Foglio | Particelle |
|----------------|--------|------------|
| Pancalieri | 18 | 121p. |

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA – ZRR (isocrona 60 giorni)

| Comune - C. T. | Foglio | Particelle |
|----------------|--------|---------------------|
| Pancalieri | 4 | 74p. |
| | 17 | 1p. |
| | 18 | 27p. – 59p. – 121p. |

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA – ZRA (isocrona 180 giorni)

| Comune - C. T. | Foglio | Particelle |
|----------------|--------|--|
| Pancalieri | 4 | 74p. |
| | 17 | 1p. |
| | 18 | 25p. – 26p. – 27p. – 57p. – 59p. – 115p. – 121p. |